Sent. n. 5/2/22

del 18/8/2020

R. G. n. 1941 1018

Rep. n.

Cron. n. 2198/2020

Sent. dep. 18/8/2020

Oggetto: ris. damni

PSBL 24/8/2020



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1442/2018 R.G., promossa da:

rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Longo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di quest'ultimo in Pisa, Lungarno B. Buozzi 13, come da procura in atti

ATTORE

CONTRO

speciale sig. William and consede in a speciale sign in persona del procuratore speciale sig. William and consede in a speciale sign in the special sign is consede in a special sign in the special sign is special sign. The special sign is special sign in the special sign is special sign. The special sign is special sign is special sign in the special s

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.2.2020, sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE ATTRICE: "Voglia il Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza, nel merito accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, accertare l'inadempimento contrattuale del

vettore aereo nell'esecuzione del contratto, per essersi il trasporto concluso con 4 ore e 10 minuti di ritardo e, conseguentemente condannare Ryanair Ltd al pagamento della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex artt. 5 e 7 dal regolamento CE 261/04, il tutto oltre interessi dal di dell'evento fino al saldo effettivo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, Cap ed Iva come per legge".

PER PARTE CONVENUTA: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in via pregiudiziale e di rito. dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e in favore della competenza giurisdizionale della Swords and Balbriggan District Court Office, in Irlanda. Nel merito: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse assorbente l'eccezione di cui sopra, respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Prima la convenuto in giudizio la la convenuto in giudizio la la compensazione pecuniaria, quantificato nella misura complessiva di € 250,00, oltre accessori, per la non corretta esecuzione di un contratto di viaggio aereo.

Deduceva parte attrice di avere acquistato a mezzo della compagnia convenuta i biglietti aerei per il volo FR 9995 di per il giorno compagnia convenuta i biglietti aerei per il predetto volo aveva subito un ritardo superiore a quattro ore, senza che ai passeggeri venisse fornita alcuna informazione.

Era quindi stata richiesta a la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa comunitaria aveva tuttavia negato il risarcimento attribuendo il ritardo a circostanze eccezionali. Parte attrice deduceva pertanto l'inadempimento contrattuale di concludeva chiedendo il risarcimento di tutti danni subiti.

Si costituiva in giudizio la compagnia aerea (C), contestando il fondamento della domanda di parte attrice.

Parte convenuta eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice adito. Nel merito deduceva l'esistenza di circostanze eccezionali non dipendenti dalla propria responsabilità. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice.

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e all'udienza del 28.2.2020 è stata portata in decisione sulle conclusioni sopra esposte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132, comma 2 n. 4), Cpc e 118 disp. att. Cpc, come modificati dalla Legge n. 69/2009, ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 Cpc che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Ciò posto, risulta infondata l'eccezione pregiudiziale di carenza di giurisdizione del giudice italiano sollevata da parte convenuta.

Non può trovare applicazione la clausola contrattuale invocata da parte convenuta circa la competenza esclusiva dei tribunali irlandesi, attesa la sua evidente vessatorietà e comunque il contrasto con l'art. 33 della Convenzione di Montreal, convenzione che ali'art. 26 prevede la nullità di ogni clausola contrattuale tesa ad escludere o limitare la responsabilità del vettore rispetto alle garanzie previste dalla convenzione suddetta, limitazione che di fatto sussisterebbe se ogni soggetto, in qualunque parte del mondo si trovi, fosse costretto ad adire una corte irlandese per richiedere un risarcimento che comunque è spesso, nei casi specifici, di cifre molto contenute. Inoltre si aggiunga quanto ritenuto dalla giurisprudenza, sia di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 14669/2003) che di merito (cfr. Trib. Venezia 27.9.2006), circa la disposizione di cui all'art. 33, lett. u) del Codice del

Consumo, interpretarsi nel senso "il legislatore, nelle controversie che consumatore/passeggero e professionista/compagnia aerea, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del Giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda un diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti nel codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto". Nel merito, la domanda di risarcimento avanzata da parte attrice merita accoglimento nella misura di seguito specificata.

Ciò posto, deve essere altresì rilevato che nessuna prova liberatoria risulta concretamente fornita da parte convenuta, considerato che dallo "storico" delle condizioni meteo su all'orario previsto per la partenza, prodotto in atti da parte attrice, non risultano condizioni meteo avverse, risultando visibilità buona, cielo sereno e vento non superiore a 17 nodi.

Per quanto concerne il danno subito da parte attrice la stessa ha quindi diritto ad una compensazione pecuniaria di € 250,00 in forza del combinato disposto degli artt. 6 e 7 Regolamento CE n. 261/2004, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E., che ha equiparato la fattispecie del ritardo aereo che superi le tre ore (come nel caso di specie) alla cancellazione del volo.

La convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 250,00; su tale somma gravano gli interessi legali dalla domanda al definitivo saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta Recommente come in atti, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 250,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna inoltre parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €

15,00 di cui € 15,00 per spese ed € 16,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
oltre Iva e Cpa come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Pisa, 18.8.2020

UPF. GIUDICE PACE DI PISA DEPOS. CANCELLERIA 1 9 AGO. 2020 il Cancelliere Avv. Flame Ceccarini

Il Giudice di Pace